



Audizione UIL

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198

“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” *cd. Milleproroghe*

Ringraziamo preliminarmente codeste commissioni per aver invitato la UIL ad intervenire nel corso di queste audizioni.

Il Decreto “mille proroghe” sta assumendo sempre maggiore rilevanza nella programmazione legislativa. Come UIL, al netto di alcune necessarie proroghe tecniche, riteniamo che vi siano temi che invece dovrebbero essere affrontati con una maggiore lungimiranza e programmazione. Ci riferiamo soprattutto alla stabilizzazione delle risorse in forza alla pubblica amministrazione per le quali è doveroso, dopo anni di contratti a tempo determinato, procedere ad una stabilizzazione.

Parimenti importante porre date certe e tempistiche adeguate a tutti quei provvedimenti che sono stati introdotti per regolare e attuare una vera transizione ecologica, come il recupero dei siti inquinati o il recepimento della direttiva per la regolamentazione del rumore ambientale.

Per quanto riguarda le disposizioni in ambito Sanitario contenute nel Dl 198, vogliamo evidenziare le nostre perplessità e considerazioni, nel merito:

Articolo 1, comma 19 (Stabilizzazione degli assistenti sociali)

La proroga al 31 dicembre 2023 di procedere alla stabilizzazione degli assistenti sociali reclutati a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione e gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rappresenta per la UIL un primo passo, non solo per garantire la continuità dei servizi sociali sul territorio ma anche l'intento di mettere la parola fine a lunghi anni di precariato per i tanti professionisti che in questi anni hanno sostenuto in solitudine, tante vulnerabilità.

Pertanto pur accogliendo favorevolmente la stabilizzazione degli assistenti sociali, riteniamo che, al fine di garantire le prestazioni dei livelli essenziali delle prestazioni (Leps e Lea) in attuazione anche delle Missioni 5 e 6 del PNRR, come Uil chiediamo, l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di nuovi assistenti sociali.

Articolo 2, comma 2 (Contributo economico a familiari personale militare)

Riteniamo doverosa l'estensione all'anno 2023 delle risorse non utilizzate nell'anno 2021 da destinare come contributo economico ai familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate che abbiano contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, durante l'attività di servizio nell'emergenza pandemica.

Articolo 4, comma 1 (Riparto quota premiale (modifica legge 191/2009))

Per l'anno 2023 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

La UIL si è già precedentemente espressa rispetto all'intesa raggiunta tra Stato e Regioni e riconferma la soddisfazione della scelta operata per 2023 di inserire nel riparto un maggiore peso (1,5%) in funzione dei tassi di mortalità della popolazione <75 anni, in funzione delle condizioni socioeconomiche dei territori (povertà relativa individuale, livello di bassa scolarizzazione, tasso di disoccupazione).

Anche gli indici di deprivazione rivolti alle regioni del Sud sulle quali la Uil ha più volte nelle scorse legislature chiesto di ragionare, col fine di far salire la premialità allo 0,5% ci vede d'accordo e soddisfatti, così come l'introduzione omogenea dal 2023 di nuovi criteri per cercare di garantire il massimo equilibrio nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

La Uil ribadisce però come l'intesa tra Stato e Regioni e il riparto della quota premiale, non basti alla luce della grave carenza di personale in cui verte il SSN, e sia necessaria una visione programmatica chiara per riformare il settore e creare un'unica filiera sociosanitaria a protezione del benessere della persona nella sua totalità, in cui siano garantite la medicina territoriale, la prevenzione, l'assistenza alle fasce più deboli, ai fragili e l'eliminazione delle disuguaglianze.

Articolo 4, comma 2 (Proroga relativa all'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana)

La scelta di far restare in carica fino alla fine della liquidazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024 è per la Uil positiva in continuità con le previsioni fatte nel 2022.

Articolo 4, comma 3 (Proroga contratti neolaureati in medicina (legge 27/2020))

Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente vengono prorogate a tutto il 2023 le assunzioni di quei neolaureati in medicina, abilitati all'esercizio della professione medica, reclutati per far fronte all'emergenza Covid.

Per la UIL la proroga dei contratti dei neolaureati in medicina pur essendo una misura che non può considerarsi negativa non è una soluzione.

Sicuramente positivo stabilire che medici specializzandi restando iscritti alla scuola di specializzazione universitaria, continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta, ma non risolve le deficienze strutturali della mancanza dei medici specializzati.

Per la UIL resta la necessità di prevedere per alcune specializzazioni mediche, senza più personale, come quella della medicina dell'emergenza/urgenza, un vero e proprio piano straordinario di assunzioni.

La Uil è profondamente contraria al mantenere i giovani medici in una condizione di precarietà, che non permette di delineare una visione concreta per il futuro.

Articolo 4, commi 4 e 9 (Contratti di collaborazione Aifa.)

L'Aifa potrà rinnovare fino al 31 dicembre 2023 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 luglio 2022, nonché provvedere affinché siano prorogati o rinnovati fino alla stessa data i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro la già menzionata data del 31 luglio 2022. Agli oneri di 760.720 euro per l'anno 2022 si aggiungono ora il 1.395.561 euro stanziato per l'anno 2023.

Per la UIL la scelta di prorogare il rinnovo dei contratti di collaborazione Aifa è una soluzione che ancora una volta delude le aspettative dei tanti lavoratori che già dal 2020 subiscono scelte che “in nome della salvaguardia del livello occupazionale “spostano nel tempo ciò di cui invece necessitano davvero le lavoratrici e i lavoratori: avviare le doverose procedure per la stabilizzazione”.

La Uil auspica che si costruisca presto un percorso concreto per le lavoratrici e i lavoratori del settore che forniscono un servizio importante come il controllo sull'ammissione in commercio dei farmaci, ma non solo.

Articolo 4, comma 5 (Crediti formativi per la formazione continua in medicina.)

I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire attraverso l'attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza Covid.

La Uil considera positiva la scelta di spostare a dicembre 2023 il fabbisogno formativo originariamente richiesto entro il 2022, una risposta a favore dei professionisti sanitari che non sono riusciti a soddisfare il proprio obbligo formativo individuale del triennio

2020-2022. Sarà poi necessario nel merito, fornire tutti i chiarimenti da parte degli Ordini per rendere chiare le procedure alle lavoratrici e i lavoratori.

Articolo 4, comma 6 (Ricetta elettronica.)

Le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica sono prorogate sino al 31 dicembre 2023.

Per UIL la ricetta dematerializzata deve diventare uno strumento strutturale per il lavoro dei medici e auspichiamo, in questo senso, un impegno del Governo e del Parlamento. È la scelta più giusta per la Uil, per evitare code negli ambulatori, e permettere ai più fragili di ricevere un servizio senza dover ricorrere a spostamenti, inoltre, per permettere una velocizzazione del lavoro dei professionisti che possono così dedicare più tempo alla cura e all'assistenza dei pazienti.

Articolo 4, commi 7 e 8 (Finanziamento obiettivi ricerca, assistenza e cura.)

Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è accantonata, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, la somma di 38,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza Stato Regioni di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni dal 2017 al 2024.

Per la UIL il miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza è fondamentale e se pur le risorse in oggetto si ritengano essere esigue alla luce delle reali necessità mostrate dal Sistema salute ed esigue al confronto dei tagli operati negli ultimi anni, sono un primo passo.

Imprescindibile è per la Uil porre dei criteri chiari per la destinazione di tali risorse, in particolar modo per ciò che concerne le strutture private accreditate, per le quali si ritiene che tali fondi si debbano destinare a favore di chi applica al personale i contratti nazionali firmati dalle sigle maggiormente rappresentative UIL, CGIL e CISL, nel rispetto e garanzia dei diritti delle lavoratrici e i lavoratori del settore per dirimere il dilagante fenomeno di dumping.

Articolo 6, comma 5 (Riconoscimento Professioni sanitarie osteopata/chiropratico.)

Consideriamo, invece negativamente la proroga al 30 giugno 2023, dell'emanazione del decreto di definizione dell'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi. A parere della Uil in virtù dell'esistenza di una bozza di decreto scaturita da un apposito tavolo tecnico, il processo della istituenda laurea in osteopatia dovrebbe essere accelerato.

Articolo 6, comma 6 (Assunzioni relative alla Struttura tecnica di missione)

La formazione specialistica in ambito sanitario è per la Uil fondamentale per rispondere alle esigenze e bisogni delle persone, anche in virtù dei fabbisogni che il DM 77/2022 individua per la medicina territoriale.

Riteniamo pertanto, la proroga al 31 dicembre 2023, ultima data possibile. L'operatività, attraverso specifiche assunzioni, della Struttura tecnica di missione per il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica nel settore sanitario è per la Uil imprescindibile.

Articolo 3, comma 2 (Semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari)

In merito all'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica da parte degli operatori sanitari tenuti all'invio dei dati al sistema tessera Sanitaria anche per il 2023, come UIL, siamo consapevoli che la ragione della decisione del legislatore, rispetto all'art. 3 comma 2 sia dovuta al fatto che non si potesse attuare un passaggio diretto alle fatture elettroniche senza strumenti e tutele adeguate dal punto di vista della privacy.

Detto ciò, per la UIL, in virtù di una più generale riflessione sulla digitalizzazione, in coerenza con quanto previsto dal PNRR e dagli obiettivi europei, con particolare riguardo alla pubblica amministrazione, essa (la digitalizzazione) è un goal importante, necessario, a cui l'Italia deve tendere; in particolare, la fatturazione elettronica rappresenta l'innovativo sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture. Si tratta di una delle misure chiave che fanno parte del piano di dematerializzazione dei documenti previsto dalla digitalizzazione delle PA. e obiettivo della fatturazione elettronica è consentire l'abbandono della carta in favore di documenti digitali, consentendo una migliore interlocuzione tra i settori considerati.

In relazione ai temi ambientali evidenziamo che l'attuale formulazione dell'Art. 11 presenta alcune criticità:

Articolo 11 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

La norma contiene le seguenti disposizioni in materia ambientale:

1. Reclutamento di personale:

- viene differito al biennio 2022 – 2023 il reclutamento a tempo determinato del contingente massimo di 150 unità da inquadrare nell'Area III (posizione economica F1);

- viene differito al triennio 2022 – 2024 il termine per l’assunzione a tempo indeterminato del contingente di personale in forza al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, sia per quanto riguarda il livello dirigenziale che per le 50 unità di area II (posizione economica F2);
 - viene differito sempre al triennio 2022 – 2024 il termine per l’assunzione di 218 unità di personale non dirigenziale ad elevata specializzazione tecnica.
2. Interviene sulla questione della **bonifica dello stabilimento Stoppani** (Sito di Interesse nazionale, SIN) nel comune di Cogoleto (art. 12 del DL n. 27/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2019). Il perimetro del SIN ricomprende l’area industriale dell’ex Stabilimento Luigi Stoppani S.p.A. ubicata nel territorio del Comune di Cogoleto, porzioni di territorio dei Comuni di Cogoleto e Arenzano esterne all’area industriale tra le quali l’area di Pian Masino nel Comune di Arenzano, la foce del Torrente Lerone, le aree litoranee a nord ed a sud della foce del torrente medesimo ed una porzione consistente dell’area marina, circa 167 ettari, antistante i territori dei due predetti Comuni, estesa fino a circa 3 km dalla costa. La produzione base dello stabilimento Luigi Stoppani S.p.A., che prese avvio negli anni ’40, era costituita dal bicromato di sodio, dal quale si ottenevano altri derivati del cromo. Lo stabilimento cessò la sua produzione nell’anno 2003. I principali contaminati rilevati nel SIN che hanno mostrato superamenti ai sensi del DM 471/1999 nei campioni di terreno sono amianto, cromo tot, cromo VI, nichel e idrocarburi C>12 e C≤12 e nelle acque di falda idrocarburi, nichel, cromo tot, cromo VI, solfati, tricloroetilene e tetracloroetilene.
- In sintesi, la definizione delle attività di ricognizione, individuazione delle misure e degli interventi connessi alla bonifica viene rimandata al 31 dicembre 2023.
3. Interviene sull’art. 17-bis, c.1, del DL n. 152/2021 (*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*) convertito, con modificazioni, dalla L. n. 233/2021, estendendo da uno a due anni il termine per la ricognizione e la ripermimetrazione dei **siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica**.
4. Agisce sul d.lgs. n. 194/2005 (*Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del **rumore ambientale***), prevedendo la proroga di un anno – dal 18 aprile 2023 al 18 aprile 2024 – del termine entro il quale le autorità individuate dalle regioni, nonché dalle società/enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture (non di interesse nazionale, né di più Regioni) devono elaborare e trasmettere i “Piani d’azione per il rumore ambientale” aventi ad oggetto, rispettivamente, gli agglomerati urbani e gli assi stradali e ferroviari principali. Inoltre, viene fatto slittare di un anno (dal 18 luglio 2023 al 18 luglio 2024) anche il termine per il medesimo

adempimento da parte dei gestori di infrastrutture principali di interesse nazionale o di più Regioni; viene traslato dal 18 ottobre 2022 al 18 giugno 2023 anche quello previsto in ipotesi di servizi pubblici di trasporto e di infrastrutture ricadenti negli agglomerati urbani.

5. Al fine di contemperare le esigenze di tutela del territorio con gli obiettivi di sicurezza energetica del Paese (delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 10 novembre 2014, n. 47) si ridetermina nella data del 30 giugno 2024 il termine per l'assegnazione di risorse ad **interventi per la riqualificazione e la riconversione del Polo industriale di Piombino**.
6. Modifica l'art. 3, c.1, del DL n. 115/2022 (*Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali*), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 142/2022, facendo slittare al 30 giugno 2023 la sospensione dell'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di **energia elettrica e gas naturale** di modificare unilateralmente le **condizioni generali di contratto** relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Viene aggiunto inoltre che tale disposizione non si applica alle clausole contrattuali che consentono all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.

Oltre alla questione del reclutamento di personale in forza al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'Arera, ove riteniamo fondamentale operare al più presto una stabilizzazione, assumendo con contratto a tempo indeterminato le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, nel testo del cosiddetto decreto Milleproroghe 2023 vanno segnalate alcune altre criticità.

Prima fra tutte, quella relativa all'ampliamento – da uno a due anni – del termine per la ricognizione e la ripermimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica. A livello nazionale, non è un caso che riscontriamo mancate bonifiche e situazioni di inquinamento su cui i cittadini, da anni, aspettano risposte pagando l'assenza di una politica trasversale e duratura per il risanamento e il rilancio dei territori. Le operazioni di bonifica sono in fortissimo ritardo rispetto ai tempi già stabiliti; serve una decisa accelerazione delle bonifiche dei siti inquinati che costellano il Paese e non ritardi.

Ricordiamo che questi siti sono stati definiti dal d. lgs. 22/97 e dal decreto Ministeriale 471/99, per poi essere ripresi dal Codice Ambientale nel 2006, che stabilisce che essi sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità, alla pericolosità degli inquinanti presenti e al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini sanitari ed ecologici. È stato stimato che le risorse necessarie per bonificare i SIN presenti nel nostro Paese si aggirerebbero intorno ai 10 miliardi di euro

consentendo di creare quasi 200.000 posti di lavoro, con un ritorno nelle casse dello Stato di 5 miliardi di euro fra imposte dirette, indirette e contributi sociali.

Occorre ridare dignità a tutti i SIN e SIR, aree anticamente fertili e floride, oggi accomunate da un inquinamento pesante dei suoli, delle acque superficiali e di falda, delle colture e degli allevamenti, con consequenziali danni ambientali, sanitari ed economici; non si tratta solo di restituire alla cittadinanza porzioni di territorio abbandonate da troppi anni, ma anche di tutelare la salute di chi convive con una situazione di inquinamento e degrado ambientale estremamente preoccupante. Le bonifiche devono quindi diventare, per il Governo e le Istituzioni, un tema prioritario sia a livello nazionale che regionale. A fronte dell'ennesima dilazione in termini cronologici, crediamo fermamente che per imprimere una svolta concreta all'azione di bonifica dei SIN bisogna necessariamente prevedere sia risorse certe che una seria programmazione degli interventi un'interlocuzione con tutti i soggetti interessati: Stato, Regioni, Comuni, Organizzazioni Sindacali, senza dimenticare le imprese responsabili dell'inquinamento.

Il nostro Paese merita risposte concrete e strutturali e non più continui rinvii e soluzioni spot, attorno ad un tema così importante.

Altro rinvio preoccupante è quello relativo alla mitigazione del rumore, in relazione alla quale la definizione dei "Piani d'azione per il rumore ambientale" è stata rinviata al 18 aprile 2024. È bene ricordare, a tal proposito, che anche il rumore rientra tra i fattori di inquinamento ambientale e che livelli elevati di disturbo acustico – tanto sul posto di lavoro che nel luogo di residenza – possono essere causa di problemi fisici di non scarsa rilevanza. L'ennesimo rinvio da parte dell'esecutivo in carica, quindi, non tiene conto né delle principali norme in termini salute e sicurezza sul lavoro, né del benessere dei cittadini.

Appare invece apprezzabile la sezione dedicata ai contratti di energia elettrica e gas naturale, relativamente ai quali ogni clausola che consenta all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali del contratto non sarà efficace fino al 30 giugno del 2023. La norma appare quindi indirizzata sia a proteggere cittadini e consumatori, attualmente esposti all'estrema volatilità dei prezzi di mercato dell'energia, sia a garantire e tutelare l'iniziativa economica delle aziende più in difficoltà proprio a causa dell'instabilità dei mercati energetici.

Articolo 11, comma 8 (Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

Una criticità è da rilevarsi anche riguardo la sezione dedicata ai contratti di energia elettrica e gas naturale. Va infatti annotato che la norma si conforma alla sentenza del Consiglio di Stato che avvalorava la posizione delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale rispetto alla possibilità di modifica unilaterale dei contratti in essere relative alle utenze del mercato libero. In merito, riteniamo che gli utenti del mercato libero debbano essere tutelati più con incentivi fiscali al minor consumo che rispetto ai

meccanismi regolatori (molti utenti erano stati attratti da offerte del libero mercato che bloccavano i prezzi fino a 24 mesi). La modifica unilaterale di questo limite, pertanto, modifica profondamente la natura del servizio scelto dall'utente sul libero mercato.

Per quanto concerne il settore pubblico molte sono le proroghe di contratti a tempo determinato. Come detto, serve lungimiranza per non disperdere le professionalità formate in questi anni e per dare stabilità alle persone che lavorano nel settore pubblico, riteniamo quindi che lo stato debba stabilire una corretta programmazione che porti alla stabilizzazione di tutte queste risorse.

Per quanto riguarda il personale della scuola, si segnala:

- il tema dei vincoli sulla mobilità del personale docente. Migliaia di docenti che per il prossimo anno scolastico si vedrebbero preclusa la possibilità di ricongiungersi ai propri familiari. Premettendo la contrarietà alla previsione contenuta nel Decreto Legislativo n. 59/2017, art. 13, comma 5, introdotta dal Decreto Legislativo n. 36/2022, convertito in legge n. 79/2022, che stabilisce un vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità per i docenti neoassunti in ruolo, si precisa che tale vincolo riguarderebbe anche la mobilità annuale per i docenti che chiedono il ricongiungimento familiare in altra provincia diversa da quella di titolarità. Non condividiamo la logica dei “blocchi” introdotti per legge considerando tale materia di carattere pattizia. Siamo convinti che debba essere il Contratto di Lavoro a regolare gli spostamenti del personale.

Alla luce di tali considerazioni, nelle more del rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Istruzione e Ricerca del 19/4/2018 e di quello Integrativo sulla mobilità annuale del personale, docente e ATA, si chiede per l'anno scolastico 2023/24 la sospensione dei vincoli di legge in materia di mobilità;

- che per l'anno scolastico 2022/23 sono stati autorizzati dal Ministero delle Economie e delle Finanze circa 94.000 posti per le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente. Ad oggi sono scoperti circa 50.000 posti. In particolare, le assunzioni su posti di sostegno con contratto a tempo indeterminato sono state 3.667 mentre i contratti a tempo determinato finalizzati al ruolo dalle graduatorie di sostegno della I fascia GPS sono stati 12.194 (lo scorso anno più di 11.000). A fronte di un precariato sempre crescente nei numeri, quasi 200.000 supplenti nell'anno scolastico in corso, riteniamo al momento che non ci siano da parte del legislatore soluzioni definitive e stabili che possano consentire l'immissione in ruolo di tutte le persone in ruolo al fine di coprire tutti i posti disponibili e vacanti che rischiano di rimanere tali anche per l'anno scolastico 2023/24. Nello specifico mancherebbero almeno 50 mila insegnanti di sostegno in possesso della specializzazione universitaria biennale per coprire i posti di sostegno

che oggi vengono assegnati a docenti senza specializzazione attraverso lo scorrimento dalle c.d. “graduatorie incrociate”. Alla luce di tali considerazioni, si chiede la proroga della procedura prevista dall’articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per le assunzioni riguardanti i posti vacanti e disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2023/2024, ai soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno;

- la mancanza di risorse aggiuntive in termini di organici del personale docente e ATA. Lo scorso anno scolastico sono stati prorogati, anche se con enormi ritardi, i c.d. “contratti Covid”, un provvedimento opportuno e necessario che ha consentito alle scuole di portare a termine un anno scolastico non meno problematico di quello precedente. Ritenendo che la scuola abbia bisogno di dotazioni di personale congrue che portino al definitivo superamento delle classi sovraffollate, che garantiscano l’apertura e la gestione dei plessi scolastici in piena sicurezza e il disbrigo di pratiche sempre più incombenti, si chiede per l’anno scolastico 2023/24 proroga dell’organico covid. Ciò in attesa di rendere stabili tali dotazioni organiche e non più rientranti in misure urgenti a tempo o legate ad una emergenza.

Per quanto riguarda altre misure di importante rilevanza sociale, anche, in un’ottica di rafforzare i servizi alle famiglie, segnaliamo però alcune criticità in ambito di assegnazione dei servizi di mensa e per la riqualificazione degli asili:

Articolo 3, comma 5 (Gare affidamento servizi mensa)

La misura è di interesse se si tiene conto che in questo settore è molto alta l’occupazione femminile, ed una proroga per il completamento delle proposte di affidamento del servizio è sempre di aiuto. Tuttavia, è d’obbligo un commento: il miglior rapporto qualità/prezzo non può ottenersi a discapito della retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, a cui dovrebbe essere garantita l’applicazione di un unico contratto di lavoro in tutto il Paese, sottoscritto dalle OoSs maggiormente rappresentative.

Articolo 5, comma 2 (Proroga del termine per l’aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell’infanzia previsti dal PNRR)

Con questo articolo si proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l’aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR, M4.C1, investimento 1.1.

Gli enti locali sono stati penalizzati nel tempo da un mancato o ridotto turnover di personale che ne ha condizionato la capacità di azione; i due mesi di proroga concessi per l'aggiudicazione dei lavori e il rispetto degli obiettivi del PNRR offrono maggior respiro per completare la progettazione di opere necessarie di messa in sicurezza, miglioramento anche energetico e costruzione di strutture comunali, migliorando e potenziando l'offerta complessiva pubblica a bambine/i e famiglie. A margine del milleproroghe, va detto che anche nelle migliori strutture va garantito che ci sia personale, preparato ed in numero adeguato.

Risultano, poi, assenti importanti temi per i quali chiediamo un intervento a correzione ed integrazione dell'attuale testo in particolare sui seguenti temi:

Navigator

Rimane aperta la questione dei navigator per i quali non si riesce ancora trovare una soluzione.

Si tratta di oltre 1.500 collaboratori di ANPAL Servizi che hanno prestato attività per circa tre anni all'interno dei Centri per l'impiego contribuendo a garantire servizi essenziali per la domanda e offerta di lavoro.

Salute e Sicurezza

Secondo quanto disposto dalla legge di bilancio i lavoratori e le lavoratrici dipendenti pubblici e privati c.d. *fragili* potranno svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, fino al 31 dicembre 2023.

Pur apprezzando tale disposizione chiediamo che per lavoratori e lavoratrici che, per la loro determinata mansione, non possono svolgere la loro attività se non in presenza il l'equiparazione a ricovero ospedaliero, del periodo di assenza da lavoro.

Fondo Nuove Competenze

In considerazione che, il Decreto interministeriale attuativo della seconda edizione del Fondo Nuove Competenze è stato adottato il 22 settembre 2022 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 3 novembre 2022, avevamo richiesto una proroga del termine per la sottoscrizione per la rimodulazione degli accordi sindacali rimodulazione dell'orario di lavoro, fissato al 31 dicembre 2022.

Ciò avrebbe senz'altro agevolato la presentazione delle istanze a tutto il sistema produttivo, soprattutto, le piccole e medie imprese.

Consideriamo tale proroga importante, ma non essendo stata inserita originariamente nella pubblicazione del Decreto, adesso andrebbe valutato con ANPAL se vi siano le condizioni per differire il termine per la sottoscrizione degli accordi sindacali nel decreto milleproroghe, in virtù dei tempi "europei" delle attività del Fondo Nuove

Competenze che utilizza risorse a valere su React-Eu e che entro il 31 dicembre, pena disimpegno automatico, dovranno essere rendicontate alla Commissione Europea.